

## ACCORDO DEL 14 DICEMBRE 1946 DI TREGUA SALARIALE

L'anno 1946 il giorno 14 dicembre in Roma, alla presenza del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, on. Ludovico D'Aragona;

fra la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO, rappresentata dai signori D'Ova gr. uff. Alfonso, Aliotta Vincenzo, Danelli comm. Stefano, Muggio Andrea, Rimini rag. Eros, assistiti dall'avv. Giorgio Fiorentino;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL COMMERCIO ED AFFINI (FILCEA), rappresentata dalla Segreteria nelle persone dei signori Lari Umberto, Mantegazza Amleto, Ronci Aldo, e dai membri dell'esecutivo signor Atzeri Giuseppe, Marconi Pietro e Presi Renzo, assistita dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro, rappresentata dall'avv. Leopoldo Rubinacci;

esaminate le richieste avanzate dalla FILCEA, dopo ampia discussione, si è convenuto quanto segue da valere per il personale dipendente dalle aziende commerciali, escluse le categorie dei Pubblici Esercizi, Albergo e Mensa e panificatori e ferme restando le condizioni di miglior favore individuali, aziendali e provinciali, che si intendono mantenute integralmente in vigore:

### Art. 1.

#### *Tregua salariale.*

Le due organizzazioni sindacali intendono portare il contributo delle rispettive categorie alla normalizzazione economica e finanziaria perseguita dal Governo ed all'uopo stipulano il presente accordo al fine di realizzare, assicurando un minimo di miglioramento alle condizioni di vita dei lavoratori e risolvendo alcune delle questioni più urgenti, una tregua salariale per un periodo di sei mesi, durante il quale la politica e le provvidenze del Governo possano raggiungere gli auspici finì che si propongono.

In aderenza a tale finalità, le due Organizzazioni nazionali assumono impegno di osservare, per un periodo di mesi sei dalla data di stipulazione del presente accordo, una tregua e, conseguentemente, di non addivenire ad una variazione di aumento del trattamento retributivo dei lavoratori, quale risulta successivamente all'applicazione del presente accordo, salvo naturalmente le variazioni dell'indennità di contingenza derivanti dall'applicazione della scala mobile.

La tregua concordata non ostacola la regolamentazione normativa da realizzarsi nella sede del previsto Contratto Collettivo Nazionale di Categoria.

### Art. 2.

#### *Aumento degli stipendi e dei salari.*

I minimi di stipendio e salario, risultanti dall'applicazione dell'art. 1 dell'accordo 10 agosto 1946, verranno ulteriormente maggiorati, in relazione alle singole categorie, delle seguenti percentuali:

Categoria A) ,30%;

Categoria B) ,40%;

Categorie C), D), F), ed altre successive eventualmente contemplate dai Contratti nazionali di lavoro, 45%.

Resta convenuto che, ove gli aumenti derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra non raggiungono le L. 1.500 mensili, sarà concessa una ulteriore maggiorazione fino a raggiungere complessivamente tale cifra.

I minimi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno decorrenza dal 1° novembre 1946 ed assorbono, fino a concorrenza, gli eventuali aumenti collettivi concordati in sede provinciale sui minimi risultanti dall'applicazione dell'accordo 10 agosto 1946, posteriormente all'accordo stesso.

Gli aumenti di merito sono riportati in cifra sui nuovi minimi.

Un ulteriore aumento fino al 15% sui minimi risultanti dai precedenti comma, e con la stessa decorrenza, potrà essere concordato in sede provinciale, ed anche per singoli settori, in relazione alle condizioni economiche, commerciali e salariali delle singole province o settori. Nel caso che non si raggiunga l'accordo in sede provinciale, la determinazione del detto ulteriore aumento sarà fatta dalla Confederazione Generale del Commercio e dalla FILCEA rimanendo inteso che nelle more di tale decisione i lavoratori interessati si asterranno da ogni forma di agitazione (Vedi chiarimento a verbale).

### Art. 3.

#### *Indennità di contingenza.*

In riferimento a quanto stabilito dall'art. 2 dell'accordo 10 agosto 1946, si stabilisce di costituire una Commissione paritetica nazionale, costituita da tre rappresentanti di ciascuna delle due Organizzazioni per l'esame e la formulazione delle norme che devono regolare il meccanismo della scala mobile da adottarsi per le variazioni dell'indennità di contingenza in relazione alle variazioni del costo della vita.

Fino a quando la predetta Commissione non avrà espletato il suo compito e le due Organizzazioni nazionali non abbiano stipulato, sulla base delle proposte della Commissione, un accordo al riguardo, si conviene a precisazione di quanto disposto nell'art. 2 dell'accordo 10 agosto 1946, sopra richiamato, che dal 1° ottobre debba essere corrisposta ai lavoratori del commercio nelle singole province l'indennità di contingenza nella misura e con le modalità stabilite per i lavoratori dell'industria, apportando, a partire dal 1° dicembre 1946, le stesse variazioni derivanti dall'applicazione della scala mobile, in base allo stesso coefficiente il tutto come regolato e stabilito nel concordato stipulato il 27 ottobre 1946 tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro.

### Art. 4.

#### *Gratifica natalizia.*

La gratifica natalizia verrà corrisposta ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di legge vigenti e cioè in misura pari alla paga globale di fatto del mese di dicembre, esclusa la contingenza.

In occasione del Natale 1946, verrà inoltre corrisposta, una tantum, una somma pari ad una mensilità dell'indennità di contingenza, ricavata dalla media delle quote normali mensili dell'indennità stessa, dovute nelle singole provincie, ai singoli lavoratori, durante l'ultimo trimestre 1946.

Restano salve le migliori condizioni esistenti nelle varie provincie e per singoli settori.

Art. 5.

*Revisione del presente contratto.*

Le due Organizzazioni Nazionali concordano che la eventuale revisione delle pattuizioni contenute nel presente accordo, che potesse rendersi necessaria dopo la scadenza della tregua salariale stipulata all'art. 1, debba essere discussa ed attuata soltanto in sede di trattative nazionali fra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio e Affini.

Art. 6.

*Stipulazione del contratto nazionale normativo.*

Le parti ravvisano la necessità di addivenire al riordinamento ed alla determinazione delle categorie merceologiche, raggruppando quelle previste dai diversi Contratti.

La Federazione Italiana Lavoratori del Commercio e Affini presenterà entro il corrente mese di dicembre 1946 uno schema di proposte per il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tenendo conto del criterio suesposto ed insieme invierà tale schema alle proprie Federazioni Provinciali in modo da averne i suggerimenti per eventuali integrazioni e modifiche.

Frattanto la Confederazione Generale Italiana del Commercio studierà lo schema di contratti presentato, richiedendo, a sua volta, i suggerimenti dalle Associazioni aderenti.

Le parti si impegnano ad incontrarsi non oltre la prima decade del mese di marzo 1946 per addivenire alla stipulazione del Contratto Nazionale.

*Chiarimenti a verbale*

*Chiarimento all'art. 2.* — Laddove una azienda, per andare incontro alle esigenze del proprio personale, abbia concesso un aumento collettivo in previsione dei miglioramenti di cui al presente accordo, esso sarà assorbito a norma del terzo comma dell'art. 2.

3.

**ACCORDO DEL 24 APRILE 1947  
SUL TRATTAMENTO MUTUA MALATTIA**

Il giorno 24 aprile 1947, in Roma, fra la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO, rappresentata dai signori Aliotta Vincenzo e Muggio Andrea, e la FILCEA (FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO E AGGREGATI), rappresentata dalla Segreteria nella persona dei signori Lari Umberto, Mantegazza Amleto e Ronci Aldo, e dai signori Fiz Arrigo, Zonca Franco e Subelli Giovanni.